Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 25 febbraio 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Calabria

Regione Umbria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 55 DEL 25 FEBBRAIO 1981:

Ordinanze del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

(Da 1035 a 1065, 1075 e 1076)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 1060.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 273. — All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia muta la denominazione in ginecologia ed ostetricia;

la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare muta la denominazione in cardiologia;

la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione muta la denominazione in anestesia e rianimazione;

la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente muta la denominazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in neurofisiopatologia.

Art. 2.

L'art. 275, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in ginecologia ed ostetricia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la prima clinica ostetrica della Università di Firenze e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) elementi di genetica medica;

b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;

c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;

d) fisiologia ostetrica;

e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;

f) semeiotica e diagnostica ostetrica;

g) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;

h) lingua straniera (inglese) quadriennale I.

2° *Anno*:

a) semeiotica e diagnostica ginecologica;

b) operazioni ostetriche (biennale) I;

c) anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;

d) citologia ginecologica;

e) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;

f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;

g) lingua straniera (inglese) quadriennale II.

3° *Anno*:

a) puericultura prenatale;

b) immunologia ostetrica e ginecologica;

c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;

d) operazioni ostetriche (biennale) II;

e) operazioni ginecologiche (biennale) I;

f) ostetricia e ginecologia (forense);

g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;

h) clinica ostetrica e ginecologia (biennale) I;

i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;

l) lingua straniera (inglese) quadriennale III

4° *Anno*:

a) neonatologia;

b) urologia ginecologica;

c) radiodiagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;

d) chirurgia addominale;

e) operazioni ginecologiche (biennale) II;

f) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;

g) lingua straniera (inglese) quadriennale IV.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

L'art. 282, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in cardiologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 282. — La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso l'istituto di clinica medica generale *B* e conferisce il diploma di specialista in cardiologia. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso, e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;

fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;

biochimica e biofisica;

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I;

informatica medica e strumentazione biomedica I.

2° *Anno*:

anatomia patologica I;

fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare II;

patologia e clinica cardiovascolare I;

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II;

informatica medica e strumentazione biomedica II;

radiologia I;

aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

anatomia patologica II;

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III;

patologia e clinica cardiovascolare II;

radiologia II;

terapia medica e farmacologia clinica I.

4° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV;

patologia e clinica cardiovascolare III;

terapia medica e farmacologia clinica II;

terapia chirurgica;

terapie intensive cardiologiche.

I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti secondo quanto opportuno al loro migliore svolgimento sulla base di un programma da approvarsi annualmente dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Art. 4.

L'art. 284, relativo alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in anestesia e rianimazione, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 284. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione dell'Università di Firenze e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

3) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

4) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

6) anestesiologia I;

7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;

8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;

esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) anestesiologia II;

2) terapia antalgica;

3) rianimazione I;

esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) rianimazione II;

2) tecniche speciali di anestesia;

3) tecniche speciali di rianimazione;

4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità;

esercitazioni pratiche.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specialità.

Art. 5.

L'art. 291, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente, che muta la denominazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva

Art. 291. — La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva della Università di Firenze conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia descrittiva e topografica specialistica (I corso);

fisiopatologia e semeiotica funzionale (I corso);

anatomia ed istologia patologica (I corso);

patologia chirurgica (I corso).

2° *Anno*:

anatomia descrittiva e topografica specialistica (II corso);

fisiopatologia e semeiotica funzionale (II corso);

anatomia ed istologia patologica (II corso);

patologia chirurgica (II corso);

semeiotica chirurgica (I corso);

radiologia e medicina nucleare (I corso);

endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (I corso).

3° *Anno*:

patologia chirurgica (III corso);

semeiotica chirurgica (II corso);

radiologia e medicina nucleare (II corso);

endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (II corso);

clinica e terapia chirurgica (I corso);

tecniche operatorie (I corso).

4° *Anno*:

semeiotica chirurgica (III corso);

radiologia e medicina nucleare (III corso);

endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (III corso);

clinica e terapia chirurgica (II corso);

tecniche operatorie (II corso);

anestesia e rianimazione;

riabilitazione in chirurgia digestiva.

5° *Anno*:

clinica chirurgica e terapia chirurgica (III corso);

tecniche operatorie (III corso);

chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;

chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;

terapia intensiva.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'ammissione agli esami; è inoltre obbligatorio un periodo di frequenza ai fini di apprendimento di un mese per ogni anno di corso con presenza attiva e continuativa nelle strutture ove ha sede

la scuola. Il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Al termine del quinquennio, per ottenere il diploma, i candidati devono presentare una tesi scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva da discutere davanti all'apposita commissione; inoltre devono sostenere una prova clinica.

Art. 6.

L'art. 306, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in quindici per ogni anno di corso.

Art. 7.

Dopo l'art. 319, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in neurofisiopatologia.

Art. 320. — La scuola di specializzazione in neurofisiopatologia ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali e conferisce il diploma di specialista in neurofisiopatologia.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni accademici e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli iscritti è di dieci per anno di corso, e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
elementi di fisica e di elettronica biomedica;
informatica e statistica biomedica;
neurochimica;
neurofarmacologia.

2° *Anno*:

neurofisiopatologia I;
neurologia clinica;
psichiatria clinica;
neuropsichiatria infantile;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
elettroencefalografia I.

3° *Anno*:

neurofisiopatologia II;
elettroencefalografia II;
elettromiografia;
tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso;
elettrodiagnostica ed elettroterapia.

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza, sia alle lezioni che alle esercitazioni pratiche, presso i laboratori della scuola.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corso pluriennale il cui esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Alla fine del corso gli allievi debbono superare, per il conseguimento del diploma di specialista in neurofisiopatologia, un esame che consta di una prova pratica e di una discussione di una tesi scritta su un argomento di neurofisiopatologia, preventivamente approvato dal direttore della scuola.

Art. 8.

Gli articoli 324, 327, 329 e 331 dello statuto della Università di Firenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 1118, concernente il corso di perfezionamento in sessuologia medica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 324. — Il corso ha la durata di due anni e rilascia un diploma di perfezionamento che non da diritto alla qualifica di specialista.

Art. 327. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

fisiopatologia della funzione sessuale (biennale) I;
psicologia con particolare riguardo alla sessualità (biennale) I;
clinica sessuologica (biennale) I;
anatomia;
neurofisiopatologia della funzione sessuale;
genetica medica;
endocrinologia;
ginecologia ed ostetricia;
urologia;
igiene.

2° *Anno*:

fisiopatologia della funzione sessuale (biennale) II;
psicologia con particolare riguardo alla sessualità (biennale) II;
clinica sessuologica (biennale) II;
infezioni sessuali;
psicopatologia sessuale;
farmacologia;
medicina legale;
diritto di famiglia;
sociologia;
pedagogia.

Secondo le esigenze didattiche il consiglio di corso può organizzare seminari ed esercitazioni e potrà disporre che si tengano conferenze su argomenti di interesse generale.

Art. 329. — Il numero degli iscritti ad ogni anno di corso è di quindici. Il numero complessivo degli iscritti ai due anni di corso non può essere superiore a trenta. Non possono essere concesse abbreviazioni di corso. I candidati sono ammessi in base ad una graduatoria per titoli e ad una prova di esame. La commissione per l'esame di ammissione è composta dal direttore e da due insegnanti del corso nominati dal consiglio di corso.

Art. 331. — Al termine del primo anno di corso, per il passaggio all'anno successivo, gli iscritti sono tenuti a superare tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti, compresi quelli di durata biennale. Alla fine del corso, dopo aver sostenuto gli esami relativi agli insegnamenti del secondo anno, gli iscritti devono presentare e discutere una relazione scritta su un tema preventivamente concordato con uno degli insegnanti. La relazione è valutata da una commissione di sette membri nominata dal consiglio della facoltà e presieduta dal direttore del corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1981
Registro n. 14 *Istruzione, foglio n.* 370

LEGGE 20 febbraio 1981, n. **30.**

Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito

Alle dipendenze di ciascuno dei sottonotati comandi è istituita una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi:

1) comando generale dell'Arma dei carabinieri, con sede a Roma e competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo comando generale;

2) comando regione militare nord-ovest con sede a Torino; comando regione militare nord-est, con sede a Padova; comando regione militare tosco-emiliana con sede a Firenze; comando regione militare centrale, con sede a Roma; comando regione militare meridionale, con sede a Napoli; comando regione militare della Sicilia, con sede a Palermo.

In Sardegna, per la quale le attribuzioni dei comandanti di regione militare sono devolute al comandante militare della Sardegna, è istituita, con sede a Cagliari, una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dello stesso comando.

Art. 2.

Istituzione di direzioni di amministrazione della Marina militare

Alle dipendenze del comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno e di quello dello Jonio e del Canale d'Otranto sono istituite rispettivamente le direzioni di amministrazione di:

a) La Spezia, con competenza per gli enti situati nelle circoscrizioni territoriali del comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno, di quello dell'Adriatico e del comando militare marittimo della Sardegna;

b) Taranto, con competenza per gli enti situati nelle circoscrizioni territoriali del comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, di quello del Basso Tirreno e del comando militare marittimo della Sicilia.

Art. 3.

Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Aeronautica militare

Alle dipendenze di ciascuno dei sottonotati comandi di regione aerea è istituita una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi:

1) comando della I regione aerea, con sede a Milano;

2) comando della II regione aerea, con sede a Roma;

3) comando della III regione aerea, con sede a Bari.

Art. 4.

Compiti delle direzioni di amministrazione

Le direzioni di amministrazione assolvono i compiti seguenti:

a) assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali, e la resa dei conti relativi;

b) svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa ad esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole Forze armate;

c) esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche della ragioneria centrale presso il Ministero della difesa.

Art. 5.

Istituzione di una direzione di amministrazione interforze

E' istituita una direzione di amministrazione, con le attribuzioni ed i compiti indicati nel precedente articolo 4, con competenza sugli enti a carattere interforze,

direttamente dipendenti dallo stato maggiore della Difesa e dall'ufficio del segretario generale della Difesa, da individuare con decreto ministeriale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, unitamente a tutti gli altri enti speciali che rendevano il conto all'ufficio centrale dei servizi contabili.

Art. 6.
Istituzione di un reparto per il coordinamento amministrativo

Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale della Difesa è istituito un reparto per il coordinamento amministrativo, retto da un ufficiale generale o ammiraglio dei servizi o corpi tecnico-amministrativi.

La direzione di amministrazione istituita con il precedente articolo 5 è posta alle dipendenze del predetto reparto.

Sono attribuite al capo del predetto reparto di coordinamento amministrativo le funzioni previste dalla normativa vigente per i comandanti di regione militare, di dipartimento militare marittimo e di regione aerea in ordine alla gestione degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione di cui all'articolo precedente.

Il reparto per il coordinamento amministrativo tiene i rapporti, nell'ambito delle proprie competenze, con la ragioneria centrale del Ministero della difesa, sovrintende alla chiusura a pareggio — eseguita dalla direzione interforze — della contabilità speciale di tutte le direzioni di amministrazione, alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi chiesti dalla ragioneria centrale nonché al loro esame anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in rapporto alla forza o ad altri parametri di raffronto; coordina l'attività di tutte le direzioni di amministrazione; emana, inoltre, le disposizioni amministrative relative alla gestione in denaro ed in materia degli enti militari.

Il predetto reparto per il coordinamento amministrativo propone alla ragioneria centrale del Ministero della difesa le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato per ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale; mantiene altresì i rapporti con gli organi di controllo per le materie concernenti la gestione in danaro degli enti direttamente dipendenti.

Art. 7.
Ispezioni amministrative

Le ispezioni amministrative ordinarie di cui al regio decreto 16 aprile 1934, n. 859, ed al regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 1963, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2415, sono attribuite anche agli ufficiali del servizio di amministrazione dell'Esercito.

Art. 8.
Data di costituzione delle direzioni di amministrazione e del reparto per il coordinamento amministrativo

La data di costituzione delle direzioni di amministrazione di cui agli articoli 2, 3 e 5, e del reparto per il coordinamento amministrativo di cui all'articolo 6, sarà stabilita con decreto del Ministro della difesa, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
Incompatibilità

Le cariche di direttore centrale e di direttore generale del Ministero della difesa sono incompatibili con la carica di capo del reparto per il coordinamento amministrativo. Le cariche anzidette sono incompatibili con l'esplicazione delle funzioni di capo di un servizio o di un Corpo di forza armata.

Nei casi di impiego dei capi di servizio o di Corpo nelle cariche indicate al precedente comma, le funzioni relative sono conferite ad altro ufficiale generale o ammiraglio dello stesso ruolo, fatta salva la partecipazione alla commissione superiore di avanzamento.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — LAGORIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 20 febbraio 1981, n. 31.

Estensione al Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso d'Abruzzo) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso) è equiparato a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra e sono conseguentemente ad esso applicabili tutte le provvidenze e le norme di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1981, n. 32.

Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le tabelle *B*, *C* e *D* relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali e alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Vista la tabella *A* allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni ed alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali;

Riconosciuta l'urgenza di potenziare l'organico dei magistrati dei seguenti uffici giudiziari per le unità a fianco di ciascuno di essi indicate al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio:

Corti di appello:

presidenti di sezione - Bologna 1, Milano 1, Torino 1;

consiglieri - Bologna 2, Milano 2, Reggio Calabria 1, Roma 2, Torino 1;

Procure generali presso le corti di appello:

sostituti procuratori generali - Firenze 1, Torino 1;

Tribunali:

presidenti di sezione - Firenze 1, Lecco 1, Marsala 1, Pistoia 1, Prato 1, Sanremo 1, Treviso 1;

giudici - Alba 1, Bergamo 1, Brescia 1, Brindisi 1, Busto Arsizio 1, Chiavari 1, Como 1, Cosenza 1, Forlì 1, Ivrea 1, Latina 2, Livorno 1, Lucca 1, Marsala 1, Modena 2, Novara 1, Padova 1, Parma 1, Pisa 1, Pordenone 2, Reggio Emilia 1, Rimini 1, Savona 1, Siracusa 1, Taranto 1, Treviso 1, Udine 1, Venezia 1, Verbania 1, Verona 2, Vicenza 2;

Procure della Repubblica:

sostituti - Brescia 1, Brindisi 1, Cassino 1, Catania 1, Como 1, Latina 1, Lecco 1, Marsala 1 Milano 1, Napoli 2, Palermo 2, Reggio Calabria 1, Roma 1, Salerno 1, Santa Maria Capua Vetere 1, Siracusa 1, Venezia 1, Vicenza 1;

Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Cagliari:

sostituti 1;

Considerato peraltro che è necessario contestualmente ridurre l'organico dei magistrati dei seguenti uffici giudiziari, delle unità a fianco di ciascuno di essi indicate:

Corti di appello:

presidenti di sezione - Cagliari 1, Caltanissetta 1, Palermo 1;

consiglieri - Bari 1, Cagliari 1, Catanzaro 1, Genova 1, Messina 2, Napoli 2, Palermo 2, Potenza 1;

Tribunali:

presidenti di sezione - Aosta 1, Terni 1;

giudici - Agrigento 2, Ascoli Piceno 1, Cagliari 1, Catania 1, Catanzaro 1, Cremona 1, Firenze 1, Genova 1, Lecce 1, L'Aquila 1, Imperia 1, Palmi 1, Santa Maria Capua Vetere 1, Sassari 1, Trani 1, Trapani 1, Trieste 1;

Procure della Repubblica:

sostituti - Arezzo 1, Cosenza 1, Messina 1;

Preture:

pretori - Bari 1, Bergamo 1, Biella 1, Bologna 2, Cagliari 2, Catanzaro 1, Desio 1, Ferrara 1, Genova 2, La Spezia 1, Lecco 1, Lentini 1, Livorno 1, Milano 4, Napoli 2, Napoli Barra 1, Novara 1, Padova 1, Palermo 2, Pisa 1, Pistoia 1, Rimini 1, Sassari 1, Savona 1, Terni 1, Trani 1, Trento 1, Treviglio 1, Varese 1, Venezia 1, Vicenza 1, Vigevano 1;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 18 dicembre 1980;

Considerato peraltro, che a seguito di una più approfondita valutazione delle esigenze e tenuto conto degli indici di lavoro non si è ritenuto di poter seguire integralmente le proposte dello stesso Consiglio superiore e che pertanto in parziale difformità si è manifestata l'esigenza di opportune modifiche che vengono, per quanto si riferisce agli aumenti, appresso indicate:

Corti di appello:

consiglieri - Roma 2 posti in luogo di 1;

Tribunali:

presidenti di sezione - Treviso 1;

giudici - Alba 1, Busto Arsizio 1, Chiavari 1, Cosenza 1, Livorno 1, Marsala 1, Siracusa 1, Taranto 1;

Procure della Repubblica:

sostituti - Milano 1, Bergamo - nessun aumento;

Considerato inoltre che in ordine al menzionato parere del Consiglio superiore e sempre a seguito di quanto innanzi formulato, si è ritenuto di dover provvedere in parziale difformità anche riguardo alle riduzioni da apportare, riduzioni che vengono qui di seguito indicate:

Corti di appello:

consiglieri - Catanzaro 1 in luogo di 2, Messina 2 in luogo di 1;

Tribunali di Casale Monferrato, Catania, Ivrea, Imperia e Trapani - nessuna riduzione concernente i posti di presidente di sezione;

Tribunali di Imperia, Palmi e Trapani - riduzione di un posto di giudice;

Tribunali di Napoli e Palermo - nessuna riduzione;

Procure della Repubblica:

sostituti Arezzo e Messina - riduzione di un posto;

Preture di Lugo e Modena - nessuna riduzione;

Preture di Desio, Pistoia, Sassari, Trento, Treviglio, Venezia, Vicenza - riduzione di un posto;

Ritenuto inoltre che, per quanto riguarda le preture, non possono essere accolte al momento tutte le proposte di aumento formulate dal Consiglio superiore della magistratura, in vista della necessità di provvedere con priorità alle esigenze degli uffici collegiali e delle

procure e con riserva di riesaminare in un contesto più ampio ed in un momento successivo le esigenze degli uffici in questione;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle *B*, *C* e *D* allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali ed alle preture, e la tabella *A* allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1981

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1981
Registro n. 7 *Giustizia, foglio n.* 17

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI ALLE CORTI DI APPELLO

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Presidente	Presidente di sezione	Consigliere	Procuratore generale	Avvocato generale	Sostituto procuratore generale
(*Omissis*).						
Bari	1	6	27	1	1	6
Bologna	1	8	34	1	1	8
Cagliari	1	4	16	1	—	5
Caltanissetta	1	2	7	1	—	2
Catanzaro	1	5	19	1	1	4
Firenze	1	7	34	1	1	8
Genova	1	8	29	1	1	6
Messina	1	4	13	1	—	3
Milano	1	19	81	1	1	14
Napoli	1	19	82	1	1	19
Palermo	1	10	35	1	1	10
Potenza	1	2	8	1	—	2
Reggio Calabria	—	2	10	—	1	2
Roma	1	22	92	1	1	19
Torino	1	11	42	1	1	10

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
SARTI

TABELLA *B*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDI	Magistrati giudicanti					Magistrati di sorveglianza		Pubblico ministero		
	Presidente	Presidente di sezione	Consiglieri istruttori	Consiglieri istruttori aggiunti	Giudici	Magistrati di appello	Magistrati di tribunale	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(*Omissis*).										
Agrigento	1	2	—	—	11	—	1	1	—	4
Alba	1	—	—	—	4	—	—	1	—	1
Aosta	1	—	—	—	4	—	—	1	—	1
Arezzo	1	2	—	—	7	—	—	1	—	2
Ascoli Piceno	1	1	—	—	6	—	—	1	—	1
Bergamo	1	4	—	—	19	—	—	1	—	5
Brescia	1	6	—	—	25	1	—	1	—	8
Brindisi	1	2	—	—	13	—	—	1	—	4
Busto Arsizio	1	1	—	—	11	—	—	1	—	2
Cagliari	1	4	—	—	24	1	1	1	—	7
Cassino	1	1	—	—	6	—	—	1	—	2
Catania	1	9	1	1	42	1	—	1	1	10
Catanzaro	1	3	—	—	13	1	—	1	—	5
Chiavari	1	—	—	—	6	—	—	1	—	1
Como	1	2	—	—	14	—	—	1	—	4
Cosenza	1	1	—	—	11	—	1	1	—	3
Cremona	1	1	—	—	5	—	—	1	—	1
Firenze	1	7	1	1	40	1	1	1	1	12
Forlì	1	1	—	—	10	—	—	1	—	2
Genova	1	10	1	1	44	1	1	1	1	13
Imperia	1	1	—	—	3	—	—	1	—	1
Ivrea	1	1	—	—	3	—	—	1	—	1
L'Aquila	1	1	—	—	6	1	—	1	—	2
Latina	1	2	—	—	14	—	—	1	—	4
Lecce	1	5	—	—	28	1	1	1	—	6
Lecco	1	1	—	—	6	—	—	1	—	2
Livorno	1	1	—	—	10	—	2	1	—	3
Lucca	1	2	—	—	13	—	—	1	—	3
Marsala	1	1	—	—	8	—	—	1	—	2
Messina	1	5	—	—	25	1	1	1	—	5
Milano	1	26	1	1	168	1	2	1	2	43

Segue TABELLA *B*

SEDI	Magistrati giudicanti					Magistrati di sorveglianza		Pubblico ministero		
	Presidente	Presidente di sezione	Consiglieri istruttori	Consiglieri istruttori aggiunti	Giudici	Magistrati di appello	Magistrati di tribunale	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
Modena	1	3	—	—	13	—	1	1	—	3
Napoli	1	30	1	1	184	1	3	1	2	47
Novara	1	1	—	—	7	—	1	1	—	2
Padova	1	4	—	—	19	—	1	1	—	6
Palermo	1	11	1	1	49	1	1	1	1	18
Palmi	1	2	—	—	8	—	—	1	—	3
Parma	1	2	—	—	11	—	—	1	—	2
Pisa	1	2	—	—	11	—	1	1	—	3
Pistoia	1	1	—	—	8	—	—	1	—	2
Pordenone	1	—	—	—	6	—	—	1	—	1
Prato	1	1	—	—	7	—	—	1	—	2
Reggio Calabria	1	3	—	—	13	1	1	1	—	4
Reggio Emilia	1	1	—	—	10	—	1	1	—	2
Rimini	1	1	—	—	8	—	—	1	—	2
Roma	1	33	1	1	222	1	3	1	2	58
Salerno	1	7	—	—	34	1	1	1	—	9
San Remo	1	1	—	—	7	—	—	1	—	2
Santa Maria Capua Vetere	1	6	—	—	26	—	1	1	—	7
Sassari	1	2	—	—	12	—	2	1	—	4
Savona	1	1	—	—	11	—	—	1	—	2
Siracusa	1	3	—	—	15	—	1	1	—	4
Taranto	1	3	—	—	19	—	—	1	—	5
Terni	1	1	—	—	6	—	—	1	—	2
Trani	1	2	—	—	14	—	—	1	—	4
Trapani	1	2	—	—	8	—	1	1	—	3
Treviso	1	3	—	—	13	—	—	1	—	2
Trieste	1	3	1	—	14	1	—	1	—	4
Udine	1	1	—	—	12	—	1	1	—	2
Venezia	1	4	1	—	26	1	—	1	1	6
Verbania	1	—	—	—	7	—	—	1	—	1
Verona	1	4	—	—	21	—	1	1	—	5
Vicenza	1	1	—	—	12	—	—	1	—	3

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
SARTI

TABELLA C

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI AI TRIBUNALI PER I MINORENNI

	Magistrati giudicanti		Pubblico ministero	
	Presidente	Giudice	Procuratore della Repubblica	Sostituto procuratore della Repubblica
(*Omissis*).				
Cagliari . . .	1	3	1	1

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
SARTI

TABELLA D

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale aggiunti giudiziari ed uditori in funzioni di pretore
(*Omissis*).		
Bari	3	17
Bergamo	1	8
Biella	—	4
Bologna	3	17
Cagliari	3	14
Catanzaro	1	5
Desio	—	5
Ferrara	1	3
Genova	4	21
La Spezia	1	5
Lecco	—	3
Lentini	—	2
Livorno	1	5
Milano	5	104
Napoli	6	96
Napoli Barra	—	5
Novara	1	3
Padova	1	9
Palermo	4	24
Pisa	1	5
Pistoia	1	4
Rimini	—	7
Sassari	1	5
Savona	1	2
Terni	1	4
Trani	—	3
Trento	1	2
Treviglio	—	2
Varese	1	4
Venezia	1	5
Vicenza	1	4
Vigevano	—	2

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 1981.
Trasferimento alla provincia autonoma di Trento di beni patrimoniali già del soppresso Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, relativo alle norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficienza pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1979 di costituzione dell'ufficio stralcio previsto dal citato art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge della provincia autonoma di Trento 1° settembre 1980, n. 30, recante norme concernenti lo esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale, tra i quali l'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

Visto l'art. 7 di detta legge provinciale 1° settembre 1980, n. 30, il quale prevede, tra l'altro, il trasferimento al patrimonio della provincia autonoma di Trento dei beni mobili ed immobili dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

Considerato che, in base all'art. 6 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, occorre provvedere al trasferimento alla provincia autonoma di Trento del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, situato nel territorio della provincia stessa;

Considerato che nel territorio della provincia autonoma di Trento non esistono beni immobili di proprietà dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, ma soltanto beni mobili, la cui individuazione risulta negli inventari dello stesso ente soppresso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 353, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentita la provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

Il patrimonio relativo alla cessata attività del soppresso Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, situato nel territorio provinciale di Trento, è trasferito alla provincia autonoma di Trento.

Art. 2.

L'ufficio stralcio costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1979, citato in premessa, provvederà per la consegna alla provincia autonoma di Trento dei beni patrimoniali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1981

Il Ministro per la funzione pubblica
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
MANNINO

(1156)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1981.

Determinazione della misura massima del tasso di interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per l'anno 1981, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale 18 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1980, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 80, con il quale è stata fissata la misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio per il periodo residuo dell'anno 1980;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione della misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio per l'anno 1981 con riserva di modificare la misura di tale tasso nel corso dello stesso anno 1981, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali — da praticare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, è determinato per l'anno 1981 nella misura massima del 19 % annua posticipata per tutto il territorio nazionale.

Il tasso suindicato potrà essere modificato, come specificato nelle premesse, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1981
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 220

(1159)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1981.

Divieto di assumere nuovi affari e di compiere atti di disposizione dei propri beni localizzati nel territorio della Repubblica da parte della S.p.a. Sile di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, relativa all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 13, recante modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1974, con il quale la Sile - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni è stata autorizzata all'esercizio della attività assicurativa nei rami aeronautica, automobili, cristalli, danni acque, films, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Considerato che, a seguito di un primo esame del bilancio dell'esercizio 1978, con nota ministeriale in data 28 dicembre 1979, n. 822529, sono stati chiesti chiarimenti alla società, tra l'altro, in merito alla ridotta velocità di liquidazione dei sinistri ed alla mancata osservanza delle norme in materia di attività da destinare a copertura delle riserve tecniche dei rami danni ed è stata chiesta altresì l'esibizione dei trattati di riassicurazione in essere corredati da una relazione sull'attività svolta in materia di riassicurazione negli ultimi tre esercizi;

Considerato che, non essendo pervenuta alcuna risposta da parte della società, con nota in data 5 maggio 1980, n. 813870, la società stessa è stata invitata, pena l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, a fornire entro trenta giorni i chiarimenti già richiesti ed a trasmettere la relazione al bilancio dell'esercizio 1979 eseguita da una società di revisione e certificazione, in base alla richiesta esplicita del collegio sindacale;

Considerato che entro il termine assegnato la società ha fatto pervenire una nota con la quale sostanzialmente ha confermato l'inadeguatezza della velocità di liquidazione dei sinistri e la violazione delle norme in materia di attività a copertura delle riserve tecniche, mentre ha omesso ancora la trasmissione dei trattati di riassicurazione e della relativa relazione;

Vista la nota ministeriale in data 2 settembre 1980, n. 817365, con la quale, facendo riserva di comunicare i rilievi relativi al bilancio dell'esercizio 1979, è stato chiesto all'impresa di trasmettere entro trenta giorni copia del verbale dell'assemblea straordinaria che avrebbe adottato provvedimenti per l'eliminazione delle perdite dello stesso esercizio, pari, secondo le indicazioni del bilancio, a L. 1.176.107.929;

Visto il telegramma ministeriale in data 13 settembre 1980, n. 817513, con il quale è stato chiesto all'impresa di fornire entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso l'indicazione analitica dei debiti e crediti della impresa medesima verso riassicuratori, agenti ed assicurati distintamente per il ramo R.C. auto e per gli altri rami danni nonché una specifica dichiarazione dei rappresentanti legali e del collegio sindacale sul grado di esigibilità dei crediti non ancora riscossi e sull'ammontare di quelli realizzati al 30 giugno 1980;

Considerato che in data 6 ottobre 1980 la società ha, finalmente, trasmesso copia della certificazione del bilancio dell'esercizio 1979 effettuato da una società di revisione dalla quale risulta tra l'altro:

l'impossibilità di verifica di elementi giustificativi concernenti i rapporti di debito credito con società di assicurazione e riassicurazione;

l'impossibilità di quantificare con esattezza il rischio su crediti verso gli agenti;

l'impossibilità di quantificare i debiti della società conseguenti a « ritardati e/o mancati versamenti all'erario »;

incertezza in merito all'ammontare delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori;

l'impossibilità di accertare la correttezza e completezza delle operazioni rilevate contabilmente sul conto debiti verso azionisti a proposito del quale è emerso che il saldo (205 milioni) è dato dalla « differenza fra pagamenti di sinistri e spese ed incassi di premi effettuati per conto della Sile » dal presidente pro-tempore del consiglio di amministrazione;

Considerato che il bilancio dell'esercizio 1979, approvato oltre i termini fissati dalla legge, espone, tra l'altro, numerosi valori che presentano significative variazioni rispetto a quelli indicati nella relazione del consiglio d'amministrazione e nella relazione del collegio sindacale e che pertanto con lettera ministeriale in data 8 ottobre 1980, n. 818056, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata indetta una riunione alla quale sono stati invitati a partecipare, per conto dell'impresa, tutti i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale nonché il direttore generale;

Considerato che il giorno 21 ottobre 1980, a seguito della predetta comunicazione, si è presentato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo in via Campania, 59/C, solo il presidente della società e che pertanto la riunione è stata rinviata al giorno 25 ottobre 1980;

Considerato che il giorno 25 ottobre 1980 presso la Direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato sottoscritto dalle parti un verbale, redatto in contraddittorio, della riunione avuta tra alcuni funzionari ministeriali e tutti i membri del consiglio d'amministrazione della società nonché due membri del collegio sindacale in carica e l'intero collegio sindacale dimissionario dal 24 luglio 1980;

Considerato che nel corso della predetta riunione i funzionari ministeriali hanno contestato ai rappresentanti dell'impresa, e riassunto sinteticamente nel verbale della riunione stessa, tutte le inadempienze e violazioni di legge, desunte anche dal bilancio dell'esercizio 1979, in cui è incorsa la Sile S.p.a. mentre dal canto loro, i rappresentanti dell'impresa:

hanno preso atto delle contestazioni ministeriali;

si sono impegnati a trasmettere « al più presto » chiarimenti precisi e definitivi in relazione alle discordanze tra i dati di bilancio e delle relative relazioni;

si sono impegnati a fornire comunicazioni ulteriori, in merito a tutte le altre inadempienze contestate, nel quadro di un piano di finanziamento e risanamento da presentarsi « appena possibile e comunque non oltre venti giorni dalla data odierna »;

hanno consegnato copia del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci che, in data 21 luglio 1980, accertata una « perdita dell'esercizio accumulata a quella degli esercizi precedenti di L. 1.663.120.130 » (mentre il bilancio approvato dall'assemblea ordinaria nello stesso giorno espone perdite complessive per lire un miliardo 176.107.929) ha deliberato di azzerare il capitale sociale (di L. 1.000.500.000), di utilizzare disponibilità

del conto soci infruttifero per L. 662.620.130, di ricostituire il capitale sociale a L. 1.040.000.000 mediante prelevamento dal conto soci;

Vista la lettera in data 13 novembre 1980, con la quale la Sile S.p.a. in merito alle già dette divergenze riscontrate in alcuni dati esposti nel bilancio dell'esercizio 1979 e nelle relative relazioni, ha fornito alcune spiegazioni dalle quali peraltro emergono notevoli incertezze ed elementi contraddittori nell'amministrazione della società mentre in relazione alle predette contestazioni ministeriali ha fornito chiarimenti, in alcuni casi estremamente generici ovvero ha omesso completamente ogni indicazione;

Vista la lettera in data 23 novembre 1980, con la quale la Sile S.p.a. ha comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che alcuni nuovi soci avrebbero « proposto » di versare lire 500 milioni in conto aumento capitale ed ha chiesto che fosse accordato un « limitato lasso di tempo » per portare avanti il programma di risanamento;

Considerato che, essendo risultati assolutamente insufficienti gli elementi comunicati dall'impresa con la citata lettera del 13 novembre 1980 e non essendo intervenuta nessun'altra comunicazione in merito alla preannunciata operazione di aumento di capitale sociale ed al programma di risanamento, il Ministero ha provveduto ad una nuova convocazione degli amministratori e sindaci della società in relazione alla quale, il 13 gennaio 1981, si sono presentati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo il presidente, l'amministratore delegato, due membri del consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della società che non sono stati ancora in grado di fornire spiegazioni in merito alla costituzione del conto soci, al quale si sarebbe attinto per l'eliminazione delle perdite dell'esercizio 1979, e pertanto hanno chiesto di rinviare la riunione al giorno successivo anche al fine di « completare la documentazione richiesta »;

Considerato che il 14 gennaio 1981, il presidente ed il direttore generale della società hanno dichiarato di non conoscere « i dettagli delle deliberazioni assunte ed i fatti, anche di natura contabile, che ne hanno costituito il presupposto » e che pertanto deve ritenersi che le perdite dell'esercizio non sono state effettivamente eliminate o viceversa che pure in presenza di un reale intervento degli azionisti, la gestione dell'impresa presenta un tale grado di irregolare funzionamento da non consentire al presidente della stessa di dare spiegazioni ed esibire documentazioni concernenti un momento così rilevante della attività societaria;

Visti i verbali delle predette riunioni dei giorni 13 e 14 gennaio 1981 redatti in contraddittorio con i rappresentanti della Sile S.p.a. e sottoscritti dalle parti;

Considerato che la società:

presenta una deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C. auto che è pari a lire 1.400 milioni circa sulla base dei dati esposti nel modello *A* allegato al bilancio dell'esercizio 1979 e non tenendo conto di attività non ammissibili a copertura delle riserve stesse (anticipi acquisti immobili e depositi presso UCI) e non considerando i crediti verso gli agenti per la differenza esistente tra l'ammontare indicato nel suddetto modello *A* e l'intero importo netto indicato nell'allegato 1 al bilancio dell'esercizio 1977;

presenta una deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche dei rami danni diversi dal ramo R.C. auto pari a lire 220 milioni circa sulla base del prospetto dimostrativo di cui all'art. 33 della legge n. 295/1978;

presenta un'eccessiva incidenza delle spese generali di amministrazione e provvigionali, complessivamente pari al 44% circa dei premi di competenza dell'esercizio, che comporta un profondo squilibrio strutturale dell'impresa, con conseguente grave carenza di liquidità ed impossibilità materiale di far fronte tempestivamente ed adeguatamente all'assolvimento degli impegni tecnici;

presenta ridotta velocità di liquidazione dei sinistri che risulta dall'andamento percentuale dei sinistri pagati nell'anno di generazione nonchè dai vari esposti indirizzati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da danneggiati che lamentano il mancato pagamento di sinistri per i quali si è già avuta definizione del danno e sottoscrizione della relativa quietanza;

presenta una grave esposizione debitoria nei confronti dell'INPS pari a lire 347 milioni circa per il mancato versamento dei contributi dovuti;

nonostante vari solleciti, anche telegrafici, non ha inviato all'INA - Gestione conto consortile, alcuna comunicazione concernente i rischi assunti nell'esercizio 1979 e si è limitata a comunicare solo l'ammontare delle spese comuni di liquidazione;

non ha ancora provveduto al versamento in favore dell'INA - Servizio fondo di garanzia per le vittime della strada, degli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento del contributo a conguaglio dell'anno 1978 nonchè del contributo provvisorio dell'anno 1980;

presenta una posizione debitoria verso l'UCI per lire 150 milioni;

non ha a tutt'oggi risposto ad una serie di comunicazioni telegrafiche ministeriali concernenti esposti presentati da danneggiati né ha dato riscontro alla circolare n. 440 dell'8 maggio 1980 ed al citato telegramma n. 817513 del 13 settembre 1980;

Ritenuto che perdurano lo squilibrio economico e finanziario della società, le irregolarità e le violazioni di legge citate in precedenza, e che pertanto è necessario vietare all'impresa di assumere nuovi affari per un congruo periodo di tempo;

Decreta:

Alla Sile - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, via Nemorense n. 33, è fatto divieto di assumere nuovi affari per novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alla stessa società è fatto altresì divieto di compiere atti di disposizione dei propri beni localizzati nel territorio della Repubblica.

Roma, addì 21 febbraio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(1158)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti, il 5 febbraio 1981, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 289, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare è stato nominato come segue:

Briganti prof. Giovanni, Cumo prof. Maurizio, Dejack prof. Camillo, Federighi prof. Tiziano e Naschi ing. Giovanni, esperti di scienza e tecnica nucleare e delle sue applicazioni;

Zorzoli prof. G. Battista e Franco ing. Gianfranco, esperti di gestione aziendale;

Noè ing. Luigi, esperto di tecnica industriale;

Savona prof. Paolo, esperto designato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Stoppini prof. Gherardo, esperto designato dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica;

Ammassari prof. Giuseppe, direttore generale preposto alla Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Majani dott. Corrado, dipendente del Comitato nazionale per l'energia nucleare, appartenente al personale di ricerca;

Mochi rag. Fortunato e Suppa Tommaso, dipendenti del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.

(1161)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Determinazione dell'indennità di carica da corrispondere agli organi statutari del Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1981 le indennità di carica da corrispondere agli organi statutari del Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» sono determinate nelle misure appresso indicate:

Consiglio di amministrazione:

presidente: compenso annuo lordo, per l'attività svolta, pari al vigente trattamento economico del direttore generale dell'Ente, maggiorato del 20%; importo lordo di L. 50.000 della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi statutari previsti per legge, per statuto, per regolamento;

vice presidente: compenso annuo lordo, per l'attività svolta, pari al 50% del compenso annuo lordo fissato per il presidente; importo lordo di L. 30.000 della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni come sopra indicate;

consiglieri: compenso fisso mensile lordo, per l'attività svolta nel consiglio di amministrazione, pari a L. 60.000; importo lordo di L. 30.000 della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunione come sopra indicate.

Collegio dei revisori:

presidente: compenso fisso mensile lordo pari a L. 150.000, per l'attività svolta; importo lordo di L. 30.000 della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni come sopra indicate;

revisori: compenso fisso mensile lordo pari a L. 100.000, per l'attività svolta; importo lordo di L. 30.000 della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni come sopra indicate.

(1125)

MINISTERO DELL'INTERNO

Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (rettifiche)

Nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche; al:

n. 242, invece di: Denominazione: Renato Gamba Mod. *Safari Express 77*», leggasi: «Denominazione: Renato Gamba Mod. *Mustang*»;

n. 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676, invece di: «Tipo: Fucile monocolpo», leggasi: «Tipo: Fucile monocolpo *basculante*»;

n. 784, invece di: «Lunghezza della canna: mm *570*», leggasi: «Lunghezza della canna: mm *600*».

Nel 4° aggiornamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 16 febbraio 1980, al n. 1663 - 1664 - 1665 - 1666 - 1667 - 1668, invece di: «Tipo: Fucile monocolpo», leggasi: «Tipo: Fucile monocolpo *basculante*».

Nel 12° aggiornamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 28 novembre 1980, al n. 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224, invece di: «Stato o Stati in cui *è* prodotta», leggasi: «Stato o Stati in cui *fu* prodotta».

Nel 13° aggiornamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981, al n. 2401, invece di: «Denominazione: "Walther" Mod. *S* 38 K», leggasi: «Denominazione: "Walther" Mod. *P* 38 K».

(1121)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vinchiaturo

Con decreto 9 gennaio 1981, n. 2491, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in agro del comune di Vinchiaturo (Campobasso) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15, particelle 350 b, 352 b e particella senza numero, acque esenti da estimo, della superficie complessiva di mq 142, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 30 giugno 1980, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Campobasso, che fa parte integrante del citato decreto.

(1100)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca su rinuncia di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 12 gennaio 1981 sono state revocate su rinuncia le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Jodol - flacone g 30 di soluzione oleosa uso esterno, registrata al n. 2081 in data 6 giugno 1959 e 10 dicembre 1970 a nome della ditta Saita S.r.l. Biofarmaceutici, in Paderno Dugnano (Milano). (Decreto di revoca n. 6391/R);

2) Linimento P. Borghi - flacone g 100, registrata al n. 10014 in data 16 maggio 1955 a nome della ditta Compagnia ospitaliera e prodotti dermoterapici, in Roma. (Decreto di revoca n. 6391/R);

3) Solvoita - flacone g 100 linimento, registrata al n. 8066 in data 27 dicembre 1973 a nome della ditta I.T.A. - Istituto terapeutico ambrosiano, in Ospitaletto di Cormano (Milano). (Decreto di revoca n. 6392/R).

(1124)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 19 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1030,05	1030,05	1030,15	1030,05	1030 —	1010 —	1029,95	1030,05	1030,05	—
Dollaro canadese	857,40	857,40	857 —	857,40	857,10	854 —	857,55	857,40	857,40	—
Marco germanico	476,50	476,50	476,7	476,50	475,60	475,82	475,82	476,50	476,50	—
Fiorino olandese	437,15	437,15	437,25	437,15	435,65	435,55	436,98	437,15	437,15	—
Franco belga	29,69	29,69	29,55	29,69	29,50	29,50	29,65	29,69	29,69	—
Franco francese	205,44	205,44	205,60	205,44	205 —	205 —	205,40	205,44	205,44	—
Lira sterlina	2345,40	2345,40	2342 —	2345,40	2338 —	2330 —	2360 —	2345,40	2345,40	—
Lira irlandese	1767,50	1767,50	1763 —	1767,50	1767,60	—	1765 —	1767,50	1767,50	—
Corona danese	155,30	155,30	154,65	155,30	154,35	154,30	155,60	155,30	155,30	—
Corona norvegese	190,98	190,98	191,25	190,98	191,15	189,30	191,50	190,98	190,98	—
Corona svedese	223,28	223,28	223 —	223,28	222,90	223,55	223 —	223,28	223,28	—
Franco svizzero	527,45	527,45	527,25	527,45	526,45	530 —	528 —	527,45	527,45	—
Scellino austriaco	67,58	67,58	67,20	67,58	66,23	66,80	67,50	67,58	67,58	—
Escudo portoghese	18,10	18,10	18,20	18,10	18,15	19,50	18,35	18,10	18,10	—
Peseta spagnola	11,802	11,802	11,79	11,802	11,77	11,90	11,85	11,802	11,802	—
Yen giapponese	5,01	5,01	5,100	5,01	4,99	4,90	5,023	5,01	5,01	—

Media dei titoli del 19 febbraio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,400
» 5,50 % » » 1968-83	86,700
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	79,250
» 6 % » » 1971-86	74,900
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	73,500
» 9 % » » 1976-91	75,250
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,850
» » » » 1- 7-1979/81	99,800
» » » » 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	99,350
» » » » 1- 5-1979/82	97,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,050
» » » » 1-10-1979/82	97,775
» » » » 1- 1-1980/82	99 —
» » » » 1- 3-1980/82	99,150
» » » » 1- 5-1980/82	98,150
» » » » 1- 6-1980/82	98,325
» » » » 1- 7-1980/82	98,050
» » » » 1- 8-1980/82	99 —
» » » » 1- 1-1980/83	98,325
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,025
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,950
» » » 12 % 1- 4-1982	95,575
» » » 12 % 1-10-1983	91,550
» » » 12 % 1- 1-1984	91,100
» » » 12 % 1- 4-1984	91,325
» » » 12 % 1-10-1984	91,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 febbraio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1030 —
Dollaro canadese	857,475
Marco germanico	476,16
Fiorino olandese	437,565
Franco belga	29,67
Franco francese	205,42
Lira sterlina	2352,70
Lira irlandese	1766,25
Corona danese	155,45
Corona norvegese	191,24
Corona svedese	223,14
Franco svizzero	527,725
Scellino austriaco	67,54
Escudo portoghese	18,225
Peseta spagnola	11,826
Yen giapponese	5,016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Corso dei cambi del 20 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1003,45	1003,45	1003,30	1003,45	1003,50	1003 —	1003,55	1003,45	1003,45	—
Dollaro canadese .	838,25	838,25	839 —	838,25	838,50	838,55	838,90	838,25	838,25	—
Marco germanico .	477,95	477,95	478,50	477,95	478,20	478 —	478,45	477,95	477,95	—
Fiorino olandese .	438,90	438,90	438,75	438,90	438,20	438 —	439 —	438,90	438,90	—
Franco belga .	29,579	29,579	29,60	29,579	29,60	29,50	29,5860	29,579	29,579	—
Franco francese	205,70	205,70	205,10	205,70	205,25	205 —	205,40	205,70	205,70	—
Lira sterlina .	2320,75	2320,75	2323 —	2320,75	2318,08	2320,25	2319,90	2320,75	2320,75	—
Lira irlandese	1765 —	1765 —	1772 —	1765 —	1761,90	—	1773 —	1765 —	1765 —	—
Corona danese .	155,54	155,54	155,25	155,54	155,20	155 —	155,49	155,54	155,54	—
Corona norvegese .	189,50	189,50	189,75	189,50	189,60	189 —	190 —	189,50	189,50	—
Corona svedese .	222,50	222,50	221,80	222,50	219,75	222,50	222, 0	222,50	222,50	—
Franco svizzero	534,50	534,50	532,25	534,50	531,25	534,10	533,70	534,50	534,50	—
Scellino austriaco .	67,84	67,84	67,60	67,84	67,55	67,50	67,94	67,84	67,84	—
Escudo portoghese	18,10	18,10	17,90	18,10	17,80	17,90	17,90	18,10	18,10	—
Peseta spagnola	11,83	11,83	11,82	11,83	11,80	11,80	11,8460	11,83	11,83	—
Yen giapponese .	4,889	4,889	4,92	4,889	4,88	5 —	4,8820	4,889	4,889	—

Media dei titoli del 20 febbraio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,500
» 5,50 % » » 1968-83	86,700
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	79,250
» 6 % » » 1971-86	74,900
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	74 —
» 9 % » » 1976-91	75,250
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,850
» » » » 1- 7-1979/81	99,900
» » » » 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	99,300
» » » » 1- 5-1979/82	97,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98 —
» » » » 1-10-1979/82	97,750
» » » » 1- 1-1980/82	98,750
» » » » 1- 3-1980/82	98,400
» » » » 1- 5-1980/82	98 —
» » » » 1- 6-1980/82	98,300
» » » » 1- 7-1980/82	98,350
» » » » 1- 8-1980/82	99 —
» » » » 1- 1-1980/83	98,400
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	89,950
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,025
» » » 12 % 1- 4-1982	95,550
» » » 12 % 1-10-1983	91,525
» » » 12 % 1- 1-1984	91,050
» » » 12 % 1- 4-1984	91,400
» » » 12 % 1-10-1984	91,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 febbraio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1003,50
Dollaro canadese	838,55
Marco germanico	478,20
Fiorino olandese	438,95
Franco belga	29,582
Franco francese	205,55
Lira sterlina	2320,325
Lira irlandese	1769 —
Corona danese	155,515
Corona norvegese	189,75
Corona svedese	222,50
Franco svizzero	534,10
Scellino austriaco	67,89
Escudo portoghese	18 —
Peseta spagnola	11,838
Yen giapponese	4,885

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(*Legge 6 agosto* 1966, *n.* 651)

(*Unica pubblicazione*)

Elenco n. 2

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	Intestazione dei certificati	Capitale nominale
			(Lire)
B.T.N. 5 % 1977	9280	Van Der Meer Johan Theodor, nato a Hengelo (Olanda) il 4 maggio 1921, domiciliato in Milano *Annotazione*: ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale amministratore della Unidata S.p.a. con sede in Milano g.ta domanda registrata a Milano il 24 aprile 1974 al n. A/1 31005.	200.000

(1123)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

Le prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1980, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 144, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 7 maggio 1980, avranno luogo nei giorni 23, 24, 25, 27 e 28 marzo 1981, con inizio alle ore 8,30, presso la sede del Consiglio di Stato sita in piazza Capo di Ferro, 13 - Roma.

(1167)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di chirurgia toracica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1976, concernente l'elenco dei primari di chirurgia toracica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di chirurgia toracica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Meoni Patrizio, nato a Roma il 16 gennaio 1922, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia toracica presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso della idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 10 febbraio 1976 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Art. 2.

Il dott. Cittadini Augusto, nato a Roma il 23 febbraio 1931, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia toracica a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1981

Il Ministro: ANIASI

(1169)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Avviso relativo all'affissione delle graduatorie definitive relative ai corsi di formazione di cui ai concorsi banditi il 21 febbraio 1980.

E' stato affisso all'albo dell'Istituto, sito in via Bartolomeo Eustachio n. 8, in Roma, l'avviso delle seguenti graduatorie definitive, relative ai corsi di formazione di cui ai concorsi banditi il 21 febbraio 1980:

dieci collaboratori T.P. da destinare alla sede ISFOL di Roma (posizioni A, B, C, D, E, F, G, H, I, L);

due collaboratori T.P. da destinare al laboratorio ISFOL di Albano Laziale (posizioni A e B);

cinque assistenti T.P. da destinare alla sede ISFOL di Roma (posizioni A, B, C, D, E);

due assistenti T.P. da destinare al laboratorio ISFOL di Albano Laziale (posizioni A e B);

(995)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 febbraio 1981, n. 4-44/Legisl.

Legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, art. 5 - Dichiarazione di sussistenza di eccezionale pericolo di incendi boschivi.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 10 *febbraio* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, concernente «Norme per la difesa dei boschi dagli incendi»;

Considerato il perdurare dello stato di eccezionale siccità che determina grave pericolo di incendi boschivi;

Vista la proposta n. 1086 di data 2 febbraio 1981 dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;

Visto l'art. 5 della legge provinciale succitata;

Decreta:

Sussistere su tutto il territorio della provincia lo stato di grave pericolo di incendi boschivi.

Per gli effetti del presente decreto, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, e fino a quando non venga dichiarata la cessazione dello stato di eccezionale pericolo è vietato:

a) accendere fuochi a distanza inferiore a 200 m dai boschi, salvo i casi in cui siano consentite deroghe ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 10 della citata legge provinciale;

b) abbruciare stoppie o altri residui vegetali ovvero dar fuoco alle discariche di rifiuti a distanza inferiore a 200 m dai boschi;

c) far brillare mine all'interno dei boschi senza la preventiva autorizzazione della stazione forestale;

d) usare all'interno dei boschi motori sprovvisti di scarico di sicurezza;

e) fumare nei boschi.

Il presente decreto sarà inviato a tutti i comuni della provincia affinchè rendano noto lo stato di eccezionale pericolo mediante pubblicazione all'albo pretorio, entro 24 ore dalla comunicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 2 febbraio 1981

Il presidente: MENGONI

(1091)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 settembre 1980, n. 26.

Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, e successivamente modificato ed integrato.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 4 *novembre* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente: «Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico» emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, e successivamente modificato ed integrato sempre con decreto del presidente della giunta provinciale 11 marzo 1976, n. 14;

Visti gli artt. 8, punto 18, e 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della deliberazione della giunta provinciale n. 4965 del 5 settembre 1980;

Decreta:

I valori dei coefficienti C_1 e C_4 della formula per stabilire il costo convenzionale degli impianti a fune, riportata all'allegato *A* del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, sono modificati come segue:

C_1	funivie bifuni	3,45
	funivie agg. autom.	3.00
	telecabine	4,20
	seggiovie	4,20
	sciovie	4,30
C_4	funivie bifuni	0,4
	funivie agg. autom.	0,17
	telecabine	0,17
	seggiovie	0,17
	sciovie	0,2

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 25 settembre 1980

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1980
Registro n. 5, *foglio n.* 145

(870)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 novembre 1980, n. 27.

Regolamento per la gestione in economia dell'Istituto d'ergoterapia psichiatrica di stadio. Abrogazione.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 9 *dicembre* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale 6 ottobre 1980, n. 5996, con la quale si provvede ad abrogare il regolamento per la gestione in economia dell'Istituto di ergoterapia psichiatrica di stadio, approvato con deliberazione 12 marzo 1976, n. 1560, e successive modifiche;

In esecuzione della deliberazione surrichiamata;

Decreta:

E' abrogato il decreto del presidente della giunta provinciale 31 marzo 1976, n. 21, emesso in esecuzione della deliberazione 12 marzo 1976, n. 1560, concernente il regolamento per la gestione in economia dell'Istituto di ergoterapia psichiatrica di stadio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 18 novembre 1980

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1980
Registro n. 7, *foglio n.* 29

(871)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 dicembre 1980, n. 30.

Modifiche al regolamento sul trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del 9 dicembre* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, il cui testo è stato aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 102 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nel testo sostituito dall'art. 31 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, che autorizza la giunta provinciale a modificare le disposizioni che disciplinano le missioni;

Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 20 novembre 1980;

Viste le deliberazioni della giunta provinciale del 21 novembre 1980, n. 7348, e del 1° dicembre 1980, n. 7543;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Sono emanate le modifiche al regolamento sul trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

E' annullato a tutti gli effetti il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 25 novembre 1980, n. 29.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 2 dicembre 1980

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1980
Registro n. 7, *foglio n.* 35

MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DI MISSIONE AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del presidente della giunta provinciale previa deliberazione della giunta provinciale in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni. L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a L. 100.

L'arrotondamento di cui all'art. 1, ottavo comma, nonchè l'importo per il pasto di cui al primo comma dell'art. 2 del regolamento sul trattamento di missione dei dipendenti provinciali è fissato in L. 6.000 con decorrenza 1° gennaio 1981.

(872)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1981, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del 29 gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1981 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1981, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1981 in corso di esame.

Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo è autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 2141201, 2233202, 2242202 e 2242203.

Nei limiti dei tre dodicesimi è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda foreste demaniali per l'anno 1981, annesso al bilancio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 24 gennaio 1981

DOMINIJANNI

(1010)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1981, n. 7.

Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del 28 gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali, la Regione disciplina con la presente legge ogni utile iniziativa in materia, con particolare riguardo alle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 39.

Le funzioni regionali in ordine alle predette attività verranno adeguate alle leggi nazionali di riforma dei rispettivi settori, secondo quanto previsto dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.
Programmazione delle attività culturali

Il consiglio regionale adotta un piano annuale di interventi tenendo presenti le proposte dei consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, dei soggetti di cui all'art. 4 e dell'organismo di cui all'art. 9 della presente legge.

Art. 3.
Proposte dei consorzi comprensoriali

Le proposte sono presentate dai consorzi alla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le proposte devono tenere presenti in particolare:

1) le iniziative e le produzioni di compagnie teatrali, di complessi orchestrali e corali, di operatori culturali professionisti singoli o associati, che svolgono con continuità la loro attività nella realtà locale;

2) le iniziative di gruppi teatrali di base, bande musicali, cori polifonici, gruppi folkloristici, circoli del cinema e di operatori singoli o associati valorizzandone la funzione di centri di aggregazione sociale;

3) le iniziative relative alla ricerca, allo studio ed alla valorizzazione del patrimonio di tradizioni popolari e del dialetto nella regione.

Le proposte devono tendere in particolare:

1) a sostenere e promuovere, in un quadro di interdisciplinarità, le iniziative di ricerca e di sperimentazione nelle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive;

2) a individuare le esigenze di formazione, qualificazione e riqualificazione di operatori culturali, nel quadro dei programmi regionali per la formazione professionale, nonché a favorire e sostenere l'attività delle scuole di musica ed altre iniziative volte alla diffusione della pratica musicale;

3) a favorire, sostenere e promuovere lo sviluppo dell'associazionismo culturale, incentivando le attività teatrali, musicali e cinematografiche di circoli, cooperative ed altre forme associative territoriali o aziendali;

4) a favorire l'istituzione e il funzionamento di centri culturali polivalenti, anche tramite interventi diretti al recupero e all'adattamento di strutture edilizie per le attività culturali e all'acquisizione di attrezzature idonee.

Art. 4.

Proposte di singoli operatori culturali, gruppi artistici e associazioni

Per la formazione del piano regionale possono essere formulate proposte anche da singoli operatori culturali, gruppi artistici ed associazioni.

Le proposte, da presentare alla giunta regionale entro il termine previsto al primo comma del precedente art. 3, devono essere di rilevante interesse regionale e corredate da una relazione particolareggiata sulle attività da svolgere, da un prospetto analitico dei costi e dei ricavi presunti, dall'indicazione dei mezzi già a disposizione e dei tempi previsti per la realizzazione.

Art. 5.

Piano regionale per le attività culturali

La giunta regionale predispone il progetto di piano per le attività sulla base delle proposte formulate dai consorzi, dai soggetti di cui all'art. 4 e dall'organismo di cui all'art. 9, sentito il parere della consulta di cui al successivo art. 6, entro il 30 aprile di ogni anno.

Il piano regionale deve in particolare:

a) raccogliere e coordinare le proposte di cui ai precedenti articoli, al fine di assicurare una corretta ed equilibrata diffusione sul territorio regionale delle attività culturali, favorendo le intese tra i consorzi nella produzione e gestione delle stesse;

b) individuare e realizzare, d'intesa con i consorzi, servizi regionali per il teatro, la musica, la danza, la cinematografia ed altri mezzi audiovisivi, organicamente distribuiti sul territorio;

c) favorire la continuità e la sempre più alta qualificazione delle manifestazioni culturali di rilevante interesse nazionale, che si svolgano sul territorio regionale;

d) individuare mezzi e strumenti per assicurare l'organico collegamento tra la programmazione delle attività culturali e quella delle attività turistiche;

e) favorire scambi culturali con l'estero nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) prevedere l'ammontare complessivo del contributo regionale per l'attuazione del piano.

Art. 6.

Consulta regionale per i beni e le attività culturali

La consulta regionale per i beni e le attività culturali è nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta da:

a) il presidente della giunta regionale o un suo delegato che la presiede;

b) i presidenti dei consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, o loro delegati;

c) i presidenti delle province o loro delegati;

d) tre rappresentanti delle aziende comprensoriali di cura, soggiorno e turismo designati dalla competente associazione regionale;

e) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative in campo nazionale, su designazione dei rispettivi comitati regionali;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dalle rispettive organizzazioni regionali;

g) un rappresentante dell'Università degli studi di Perugia;

h) un rappresentante dell'Università italiana per stranieri;

i) un rappresentante dell'Accademia di belle arti di Perugia;

l) un rappresentante del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo;

m) un rappresentante del conservatorio musicale « F. Morlacchi » di Perugia;

n) un rappresentante dell'istituto musicale « G. Briccialdi » di Terni;

o) un rappresentante della Conferenza episcopale umbra;

p) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

q) i soprintendenti ai beni ambientali, artistici, architettonici e storici, ai beni archeologici, agli archivi dell'Umbria e i direttori degli archivi di Stato di Perugia e di Terni;

r) quindici esperti in rappresentanza della scuola, della cultura e degli organismi operanti nei settori dei beni e delle attività culturali, designati dal consiglio regionale con voto limitato a dieci;

s) un rappresentante dell'A.G.I.S.;

t) un rappresentante della R.A.I.;

u) un rappresentante delle associazioni nazionali del movimento cooperativistico.

I membri della consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

Le competenze della consulta sono quelle indicate nell'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39.

La consulta elegge tra i suoi membri due vice-presidenti con voto limitato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione designato dalla giunta.

Ai lavori della consulta possono partecipare, su invito del presidente e senza diritto di voto, esperti o rappresentanti di enti e associazioni interessati agli argomenti in esame.

La consulta si riunisce almeno sei volte l'anno, su convocazione del presidente, ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La consulta adotta, entro sessanta giorni dall'insediamento, un regolamento interno che deve essere approvato dal consiglio regionale.

La consulta può articolarsi in commissioni di lavoro.

Fino alla costituzione della consulta di cui al presente articolo resta in funzione, anche ai fini delle attività di cui alla presente legge, la consulta già prevista dall'art. 8 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, che è abrogato.

Ai membri della consulta e agli esperti e rappresentanti di cui al sesto comma è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio previsto dalle vigenti disposizioni regionali per il proprio personale, nonchè un'indennità forfettaria di L. 10.000 per ogni giornata di seduta.

Art. 7.

Approvazione, attuazione del piano e criteri per l'erogazione dei contributi

Il consiglio regionale provvede all'approvazione del piano di cui al precedente art. 2 entro il 30 maggio di ogni anno.

La giunta regionale provvede all'attuazione del piano e all'erogazione dei contributi.

La ripartizione dei contributi ai consorzi viene effettuata annualmente dalla giunta regionale sulla base del piano approvato e con le modalità di cui agli articoli 3 e 5, tenendo conto dei seguenti criteri:

30 per cento in rapporto al numero dei comuni;

70 per cento in rapporto alla popolazione residente.

Il contributo è erogato in due fasi:

60 per cento dopo l'approvazione del piano;

40 per cento in base alle risultanze della relazione di cui all'art. 8.

Art. 8.
Relazione sulle attività svolte

I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare tempestivamente alla giunta regionale una relazione su ciascuna iniziativa realizzata.

La mancata o parziale attuazione delle iniziative comporta la revoca e il conseguente recupero totale o parziale della concessione del contributo.

Art. 9.
Associazione dei consorzi comprensoriali e delle amministrazioni provinciali

La Regione, al fine di assicurare la più efficace diffusione sul territorio regionale delle attività culturali e artistiche, favorisce la costituzione di un'associazione tra i consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e le due amministrazioni provinciali.

A tal fine la Regione eroga contributi per il funzionamento dell'associazione e per la realizzazione delle manifestazioni da essa proposte ed inserite nel piano di cui al precedente art. 2 purchè lo statuto dell'associazione rispetti i seguenti criteri:

rappresentanza dei consorzi e delle province che tenga conto delle componenti di minoranza;

assunzione proporzionata dei carichi finanziari da parte dei consorzi e delle province;

programmazione omogenea degli interventi sul territorio regionale, con particolare riguardo alle esigenze del suo riequilibrio;

unicità e articolazione territoriale delle singole strutture tecniche e organizzative, da realizzarsi in base a criteri di economicità e di professionalità del personale addetto;

interscambio e costante circolazione di iniziative e di esperienze a livello infraregionale, interregionale, nazionale e internazionale nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

aggiornamento permanente culturale, tecnico e professionale.

Art. 10.
Norma finanziaria

All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte, a far tempo dall'esercizio finanziario 1981, con stanziamenti che saranno iscritti in appositi capitoli del bilancio regionale e quantificati annualmente con legge di bilancio ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

Il predetto finanziamento è utilizzato:

per il 50 per cento a favore dei consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 7;

per il 20 per cento a favore delle grandi manifestazioni di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 5, lettera *c*);

per il 20 per cento a favore dei servizi regionali di cui all'art. 5, lettera *b*), nonchè per il funzionamento e l'attività dell'organismo di cui all'art. 9;

per il 10 per cento a favore delle iniziative di cui all'articolo 4.

Art. 11.
Norma transitoria

Qualora i consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, non siano stati costituiti, la giunta regionale provvede, di concerto con i comuni dei comprensori, sentite le commissioni comunali competenti, a coordinare le proposte di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 12.
Norma transitoria per il 1981

Per l'anno 1981 i termini di cui agli articoli 3 e 4 sono fissati al 30 aprile 1981; il termine di cui all'art. 5 è fissato al 30 giugno 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 gennaio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 aprile 1980 (atto n. 1715) e il 22 dicembre 1980 (atto n. 105) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 gennaio 1981.

(1011)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810550)